

Proc. N. 1592 / 2021 VG



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Daniela Canepa

- Presidente -

Dott. ssa Simonetta Colella

- Giudice-

Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro

- Giudice relatore-

Nel procedimento promosso da [redacted] nei confronti di

[redacted] nato a Genova il 05.11.1997 avente ad oggetto richiesta di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova n. 37/2019 del 20.03.2019,

Pronuncia il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 02.02.2021 il signor [redacted] allegava che il giorno 09.09.1995 contraeva matrimonio, con rito concordatario, con la signora [redacted]; che dall'unione, in data 05.11.1997 era nato il figlio [redacted] che, con verbale omologato da questo Tribunale in data 06.12.2011, i coniugi addivenivano alla loro separazione consensuale; che in data 23.10.2018 i coniugi addivenivano allo scioglimento della propria unione con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; che la sentenza divorzile veniva impugnata dalla signora [redacted] mediante reclamo presso la Corte d'Appello ed il suddetto procedimento veniva definito con sentenza del 20.03.2019 la quale disponeva [redacted] e, sempre a carico di quest'ultimo, un assegno in favore del figlio pari a 950,00 euro mensili oltre al contributo per le spese straordinarie pari all'80%; che l'assegno in favore del figlio muoveva dal presupposto di una condizione di mancata autonomia economica in capo al predetto; che tuttavia, successivamente alle statuizioni di cui sopra, il figlio era entrato nel mondo del lavoro, raggiungendo la propria autonomia e indipendenza economica; che inizialmente il ragazzo aveva trovato un regolare impiego lavorativo come dipendente presso l'ipermercato genovese della [redacted] per poi avviare una collaborazione continuativa come tecnico informatico presso un'azienda operativa in [redacted] e provincia nella gestione tecnico-informatica; che ha da tempo il predetto si era quindi trasferito in [redacted], che aveva anche conseguito una specializzazione di alto livello come tecnico del suono e sji



era reso autonomo anche sotto il profilo dei mezzi di trasporto in quanto aveva acquistato un'autovettura per gli spostamenti di lavoro.

Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto ed argomentato nel presente ricorso, il signor [REDACTED] chiedeva la revoca del contributo per il figlio ovvero, in subordine una riduzione della misura ritenuta in giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2021 si costituiva il signor [REDACTED] [REDACTED] il quale si opponeva all'accoglimento del ricorso allegando che, al contrario di quanto riferito dal padre, egli aveva avviato un'attività lavorativa come libero professionista da pochi mesi e che si trattava di una attività ancora incerta negli esiti e nei guadagni; che pertanto non aveva affatto raggiunto "*la propria autonomia e indipendenza economica*"; che, concluse le scuole superiori, il resistente aveva iniziato un percorso universitario presso la facoltà di giurisprudenza, per poi rendersi conto che non era il percorso per lui più indicato; che si era quindi ritirato per seguire un corso gratuito organizzato dalla Regione Liguria per diventare meccanico motorista navale che tuttavia non gli aveva procurato alcuno sbocco lavorativo; che aveva poi fatto uno *stage* presso la [REDACTED] ma senza poi ricevere alcuna prospettiva di prosecuzione o inserimento nell'azienda; che l'attestato di tecnico del suono e producer conseguito a [REDACTED] non comportava alcun tangibile beneficio economico; che il resistente conosceva, in tale città, il signor [REDACTED], titolare di una società operante nel campo dei servizi di consulenza informatica, con il quale riusciva ad avviare una collaborazione e per il quale ha svolto prestazioni meramente occasionali; che nel mese di giugno 2021 apriva una propria partita iva per poter svolgere la propria attività (avendo come unico cliente il predetto sig. [REDACTED]); che i ricavi lordi erano stati pari ad euro 3.197,00 (799 euro mensili) su cui il resistente dovrà pagare le tasse e versare i contributi previdenziali, quindi la somma mensile netta non supererà gli euro 600,00 circa; che non potendosi spostare ogni giorno da Genova a Milano, si vedeva costretto a onerarsi del costo per la locazione di un monolocale abitativo in una zona periferica e di sostenere un costo di circa 600 euro mensili; che il ricorrente ha uno stipendio elevato, pari ad almeno euro 6.500,00 mensili netti. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta, il signor [REDACTED] chiedeva a questo Tribunale di confermare il contributo al mantenimento a favore del figlio nella misura di euro 950,00 mensili, ovvero comunque non inferiore a euro 800,00 oltre al contributo alle spese straordinarie liquidato nella misura dell'80%.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.09.2021, si costituiva la signora [REDACTED] la quale si associava alle domande del figlio riportando argomentazioni similari; allegava inoltre la sua adesione per il versamento, in futuro, dell'importo del mantenimento del figlio



direttamente sul conto dello stesso. In via subordinata e riconvenzionale chiedeva a questo Tribunale che, nell'ipotesi di revoca o riduzione della contribuzione paterna in favore del figlio, prendesse in considerazione l'opportunità di aumentare la contribuzione di euro 650 mensili posta a carico del marito in proprio favore, dal momento che la decisione dello stesso Tribunale in data 23.10.2018 e della Corte d'Appello del 09.04.2019 non avevano preso in considerazione, nella loro motivazione, il sacrificio professionale che la convenuta aveva dovuto sopportare durante la vita coniugale, dovendo seguire il marito nelle numerose sedi di servizio e dovendo quindi rinunciare all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di secondo grado.

All'udienza del 28.09.2021 venivano sentite le parti e all'esito il GD si riservava di riferire al Collegio.

Sull'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

In via preliminare si osserva tema di mantenimento dei figli maggiorenni è intervenuta la Suprema Corte con una recentissima ed innovativa, sotto molti aspetti, Ordinanza (n. 17183/2020), citata anche da parte ricorrente, ancorché relativa al caso di un figlio di trentatré anni, in condizioni di lavoro precario ed ove si voleva sostenere la tesi – respinta - che non esiste limite di età al diritto di un figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente a continuare a ricevere un contributo economico dal padre. Ai fini che ora interessano, va precisato come in tale decisione la Suprema Corte abbia invertito l'onere della prova, che si è quindi spostato a carico del figlio, così contrastando la costante giurisprudenza precedente sul punto (ad es. Cass. 2088/2028 secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore; Cass. 26 gennaio 2011, n.1830; 11 gennaio 2007, n. 407 ove si stabiliva che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta) e statuendo che: *“Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.”*

A favore di questo orientamento l'ordinanza ricorda che *“Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve*



tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406)”.

Peraltro la Corte ricorda che “In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883). Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).”

E che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere



il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477)."

Quanto poi all'onere della prova stabilisce che *"Non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica"*.

Per poi "tirare le fila" e concludere che: *"Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.*

4.6. - Conseguenze sull'onere della prova. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva



e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. [...] Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).” Come detto, innovativa è l'ordinanza di cui sopra che modifica il principio dell'onere della prova, anche se il caso concreto – di un figlio trentatreenne per il quale la madre ancora invocava il diritto al mantenimento – possa aver contribuito a radicare tale nuovo orientamento.

Ora, rapportando tali principi alla fattispecie in esame, va precisato come qui si tratti di un figlio di ventitré anni - e dunque un'età ancora relativamente prossima alla maggiore età – il quale, dopo aver preso consapevolezza, in breve tempo, che il percorso universitario intrapreso non era la strada idonea alle proprie aspirazioni, ha svolto un corso di formazione presso la Regione, regolarmente concluso e un ulteriore corso di fonico e producer a [REDACTED], città nella quale si è, infine, trasferito aprendo una partita IVA per consulenza informatica.

Per quanto, poi, riguarda le condizioni economiche delle parti, dagli atti, produzioni e allegazioni risulta anzitutto che il signor [REDACTED] Generale della Guardia di Finanza, attualmente onerato del



versamento di euro 650,00 mensili quale assegno divorzile e di euro 950,00 quale assegno per il figlio, percepisce i seguenti redditi:

- MOD 730/2019: reddito complessivo annuo lordo euro 117.510,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a 7.280,00 euro circa;
- MOD 730/2020: reddito complessivo annuo lordo pari a euro 130.173,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a 7.880,00 euro circa;
- MOD 730/2021: reddito complessivo annuo lordo pari a euro 129.109,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a 7.900,00 euro circa.

Per quanto riguarda il signor ██████████, dagli atti, produzioni e allegazioni risulta aver svolto attività lavorativa come fonico e producer libero professionista e aver aperto una partita IVA nel mese di giugno 2021.

Sulla base della documentazione prodotta, a seguito di prestazioni a favore di ██████████ ██████████ il resistente risulta aver percepito:

- una somma pari a euro 4.800,00 in data 11.05.2021;
- una somma pari a euro 2.047,00 in data 04/08/2021;
- una somma pari a euro 1.150,00 in data 06/09/2021.

Giusto quanto sopra, va rilevato che i cambiamenti economico-patrimoniali che si sono verificati in capo del signor ██████████ in epoca successiva alla sentenza di divorzio emessa dalla Corte d'Appello di Genova (in data 20.03.2019), non sono certamente tali da renderlo economicamente indipendente in quanto le entrate sono incerte sia con riguardo all'*an* sia con riguardo al *quantum*, nonché, come si può notare, in fase di evidente, progressiva diminuzione: allo stato non è quindi possibile prevedere se ed in quale misura l'attività lavorativa del convenuto avrà caratteristiche di stabilità tali da renderlo economicamente indipendente: ad oggi è pertanto oltremodo prematuro anche solo ipotizzare una eventuale riduzione del contributo paterno.

La domanda va pertanto rigettata considerate altresì le spese sostenute dal signor ██████████ per vivere e mantenersi a ██████████ è ben vero che se il predetto fosse rimasto a Genova tali spese (ed in particolare quelle alloggiative) non vi sarebbero state, ma è altrettanto vero che, con specifico riguardo al settore di attività scelto, ██████████ offre rilevanti possibilità di inserimento lavorativo.

Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'assetto economico in oggi vigente tra le parti anche – chiaramente – per quanto riguarda l'assegno divorzile in favore della moglie.

Sulle spese processuali



Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor [REDACTED] nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA il signor [REDACTED] al pagamento, in favore del signor [REDACTED], delle spese processuali nella misura che viene liquidata in euro 2.225,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.

CONDANNA il signor [REDACTED] al pagamento, in favore della signora [REDACTED], delle spese processuali nella misura che viene liquidata in euro 2.225,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.

Così deciso in Genova il 15.10.2021

Il Presidente

Dott.ssa Daniela CANEPA

